



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 73/19

Lussemburgo, 13 giugno 2019

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-363/18
Organisation juive européenne, Vignoble Pasgot Ltd / Ministre de l'Economie
et des Finances

Secondo l'Avvocato generale Hogan, il diritto dell'Unione impone di indicare, su un prodotto originario di un territorio occupato da Israele dal 1967, il nome geografico di questo territorio e, se del caso, la menzione che il prodotto proviene da un insediamento israeliano

Il 24 novembre 2016, riferendosi al regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ¹ (il regolamento), il Ministro francese dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato un parere rivolto agli operatori economici sull'indicazione di origine delle merci provenienti dai territori occupati da Israele dal 1967. Il parere specificava che "i prodotti alimentari dei territori occupati da Israele devono (pertanto) essere etichettati in modo da riflettere tale origine" e richiedeva che i prodotti aventi quell'origine recassero la menzione "insediamento israeliano" o equivalente.

Con due ricorsi, l'Organisation juive européenne e la Pasgot (società specializzata nella coltura di vigneti situati in particolare nei territori occupati da Israele) hanno chiesto dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) l'annullamento del parere suddetto.

Secondo il Conseil d'État, la compatibilità del parere francese con il diritto dell'Unione dipende dalla circostanza che tale diritto imponga o meno, per un prodotto originario di un territorio occupato da Israele dal 1967, l'indicazione di quel territorio nonché una menzione del fatto che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi o, in caso di risposta negativa, che le disposizioni del regolamento consentano o no ad uno Stato membro di esigere che questi prodotti rechino tali etichette. Esso ha quindi sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

Nelle sue odierne conclusioni, l'Avvocato generale Gerard Hogan analizza, anzitutto, il significato delle espressioni "Paese d'origine" e "luogo di provenienza" alla luce del regolamento. L'Avvocato generale ritiene che, mentre l'espressione "Paese d'origine" si riferisce chiaramente ai nomi dei Paesi e delle loro acque territoriali, secondo il regolamento, il "luogo di provenienza" di un prodotto alimentare è determinato per mezzo di parole che non sono necessariamente limitate al nome della zona geografica in questione, soprattutto se l'uso del solo indicatore geografico potrebbe essere idoneo a indurre in errore.

Alla luce di queste definizioni, l'Avvocato generale si domanda se l'assenza d'indicazione dell'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare originario di un territorio occupato da Israele possa indurre in errore il consumatore. A questo proposito, l'Avvocato generale parte dai criteri elencati nel regolamento che possono influenzare la scelta del consumatore, segnatamente: considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica. L'Avvocato generale osserva che il consumatore medio è quello normalmente informato e

¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18, e rettifica GU 2016, L 266, pag. 7).

ragionevolmente attento e avveduto circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare e afferma che non si può escludere che la situazione di un territorio occupato da una potenza occupante — a maggior ragione quando l'occupazione territoriale è accompagnata da insediamenti — sia un fattore che possa essere importante nella scelta di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in un contesto in cui, ai sensi del regolamento, si deve tener conto delle differenze nella percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, anche sotto il profilo etico.

Ad avviso dell'Avvocato generale, il riferimento alle “considerazioni di natura etica” nell'ambito dell'etichettatura del Paese di origine è chiaramente un riferimento a quelle più ampie considerazioni di natura etica che possono indirizzare il pensiero di alcuni consumatori prima dell'acquisto. Così come molti consumatori europei si sono opposti all'acquisto di beni sudafricani nel periodo dell'apartheid, prima del 1994, i consumatori attuali potrebbero sollevare obiezioni su motivi analoghi in relazione all'acquisto di beni da un determinato Paese perché, ad esempio, esso non è una democrazia, o perché persegue particolari politiche o linee di condotta sociali che il consumatore può considerare discutibili o persino ripugnanti.

L'Avvocato generale rimarca che in considerazione delle politiche israeliane nei confronti dei territori occupati e degli insediamenti, potrebbero esserci alcuni consumatori che si oppongono all'acquisto di prodotti provenienti da tali territori. Aggiunge che è, piuttosto, sufficiente affermare che una violazione del diritto internazionale costituisce il tipo di considerazione di natura etica considerata legittima dal legislatore dell'Unione con riferimento alla richiesta di informazioni sui Paesi d'origine.

A questo riguardo, l'Avvocato generale Hogan si rifà a svariati atti internazionali² prima di affermare che la politica israeliana degli insediamenti è considerata una manifesta violazione del diritto internazionale, segnatamente sul fondamento del diritto dei popoli all'autodeterminazione. Esso aggiunge che la stessa Corte ha già riconosciuto nella sentenza *Brita*³ la necessità di operare una chiara distinzione tra i prodotti del territorio di Israele e quelli della Cisgiordania.

Ciò premesso, l'Avvocato generale nota come non sia sorprendente che alcuni consumatori possano considerare questa manifesta violazione del diritto internazionale come una considerazione di natura etica che influenza le loro preferenze in quanto consumatori e per la quale possono richiedere ulteriori informazioni. Pertanto egli trae la conclusione **che l'assenza dell'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto originario di un territorio occupato da Israele e, in ogni caso, di un insediamento coloniale, può indurre in errore il consumatore sotto il profilo del Paese d'origine o del luogo di provenienza reali dell'alimento.**

L'Avvocato generale rileva, poi, quanto alla portata dell'obbligo di indicare l'origine degli alimenti provenienti da un territorio occupato da Israele dal 1967, che il regolamento richiede che il consumatore abbia a disposizione informazioni corrette, neutre e obiettive che non siano fuorvianti. Tra i fattori da prendere in considerazione per valutare se l'etichettatura in questione nel procedimento principale possa essere fuorviante, l'occupazione e gli insediamenti israeliani potrebbero essere “un fattore oggettivo che potrebbe incidere sulle aspettative del consumatore ragionevole”. Sotto questo profilo, l'Avvocato generale ritiene che l'aggiunta delle espressioni “insediamenti israeliani” all'identificazione geografica dell'origine dei prodotti sia l'unico modo per fornire informazioni corrette e obiettive, ma anche precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

Di conseguenza, l'Avvocato generale giunge alla conclusione che la Corte dovrebbe statuire che **il diritto dell'Unione impone, per un prodotto originario di un territorio occupato da Israele dal 1967, l'indicazione del nome geografico di questo territorio nonché l'indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi.**

² Parere consultivo sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati, I.C.J. Reports 2004, pag. 136 (punto 120).

³ Sentenza della Corte del 25 febbraio 2010, Brita ([C-386/08](#)); vedasi anche comunicato stampa n. [14/10](#).

L'Avvocato generale affronta poi la seconda questione, posta in subordine, ossia se il diritto dell'Unione consenta agli Stati membri di istituire misure nazionali con indicazioni obbligatorie complementari, ad esempio se lo Stato membro possa esso stesso richiedere l'indicazione del territorio di un prodotto originario di territori occupati da Israele a partire dal 1967 e, inoltre, l'indicazione che tale prodotto proviene da un insediamento israeliano, se del caso.

In tale contesto, l'Avvocato generale Hogan fa riferimento al regolamento, che stabilisce che le disposizioni nazionali concernenti l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sono autorizzate solo ove esista "un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza" e sostiene che, alla luce di tale specifica disposizione del regolamento, non è sufficiente che il Paese d'origine o il luogo di provenienza abbiano, in quanto tali, una certa importanza nella decisione dei consumatori. Al contrario, per quanto concerne questa particolare disposizione, il Paese d'origine o il luogo di provenienza deve avere un impatto tangibile sul prodotto stesso e, segnatamente, sulla qualità dell'alimento in questione.

L'Avvocato generale osserva che la circostanza che un territorio sia presidiato da una potenza occupante o che un determinato prodotto alimentare sia fabbricato da una persona che risiede in un insediamento non è idonea a fornire o modificare alcune qualità del prodotto alimentare per quanto riguarda l'origine o la provenienza, almeno per quanto attiene ai prodotti alimentari originari dei territori occupati.

Pertanto, qualora la Corte non accettasse la sua analisi quanto alla prima questione, l'Avvocato generale Hogan propone alla Corte di dichiarare che **gli Stati membri non possono esigere, su un prodotto originario di un territorio occupato da Israele dal 1967, ai sensi del regolamento, l'indicazione del territorio né la menzione del fatto che tale prodotto proviene da un insediamento israeliano.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ □ (+32) 2 2964106